

Cassazione civile sez. I, 09/05/2024, n.12717

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere-Rel.

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11155/2023 R.G. proposto da:

Bo.St., rappresentata e difesa dall'avvocato COLOMBO CINZIA ADELE (omissis) per procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

Lo.Po., rappresentato e difeso dall'avvocato TAMBORINI MARIA GABRIELLA (omissis) per procura speciale allegata al controricorso

-controricorrente-

nonché contro

Ca.Cl., nella qualità di curatore speciale dei minori Lo.Re., Lo.Ri., rappresentata e difesa dall'avvocato DELLE FAVE AGOSTINA STEFANIA (omissis) per procura speciale allegata al controricorso

-controricorrente-

nonché contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 9/2023 depositata il 08/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 24.9.2018 e notificato il 3.10.2018, Lo.Po. chiedeva al Tribunale di Monza la separazione con addebito alla moglie Bo.St. per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, depositando anche la querela con cui il 28.9.2018 aveva denunciato la moglie per maltrattamenti sui minori. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e, tanto meno, comportamenti pregiudizievoli alla sana ed equilibrata crescita dei propri figli, deduceva che il ricorrente non si era mai comportato da padre, nonché contestava i fatti-reato di cui alla querela del 28.9.2018, al contempo riconoscendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale, tra maggio-giugno del 2018, con tale Pa.Ed., quando il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi, ormai da tempo, nonché evidenziando che il marito aveva intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio con tale Va.El. La resistente deduceva, inoltre, di essere da anni vittima delle violenze del marito e produceva, a titolo esemplificativo, due referti di Pronto Soccorso, uno del 2.7.2014 e

l'altro del 7.8.2017, e riferiva di un altro episodio di violenza, occorso il 13.1.2017, in cui aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.

2. Con sentenza del 12.11.2021, depositata il 15.11.2021, il Tribunale di Monza: a) pronunciava la separazione personale dei coniugi Lo.Po. e Bo.St., con addebito alla moglie; b) rigettava la domanda di addebito della separazione al marito formulata da Bo.St.; c) affidava i minori Lo.Re. e Lo.Ri., nati rispettivamente il 28-4-2012 e il 3-11-2016, al Comune di residenza, per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione, cura relative ai minori; d) disponeva che l'Ente affidatario mantenesse i minori collocati presso il padre, nell'abitazione di Seregno, via Ballerini n. 11; e) disponeva che i Servizi Sociali presso il Comune di Seregno proseguissero nel calendarizzare e regolamentare gli incontri della madre con la figlia minore Lo.Re. in Spazio Neutro, alla presenza dell'operatore dei Servizi Sociali; proseguissero nel regolamentare e calendarizzare il diritto di visita della madre con Lo.Ri. alla presenza di operatore dei Servizi Sociali, provvedendo a prevedere spazi più ampi di frequentazione in orari diversificati, ove ciò fosse nell'esclusivo interesse del minore; proseguissero con tutti gli interventi in corso e in particolare, con il percorso di assistenza in favore di Lo.Re. nell'ambiente paterno; proseguissero con il supporto psicoeducativo e psicoterapico per la minore Lo.Re.; attivassero per le parti, ove ritenuto necessario, un percorso di sostegno individuale alla genitorialità; f) disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedessero a segnalare tempestivamente e senza indugio pericoli di grave pregiudizio per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; g) disponeva che il padre provvedesse all'integrale mantenimento dei figli minori; h) rigettava la domanda di contributo al mantenimento formulata da Bo.St.; i) rigettava la domanda di alimenti formulata da Bo.St. e anche la sua domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti del marito, condannandola al pagamento delle spese legali del procedimento nei confronti del marito e regolamentando anche le spese della CTU psicologica e della CTU contabile.

3. Con ricorso notificato in data 20.12.2021, Bo.St. proponeva appello avverso tale pronuncia, chiedendone la totale riforma. Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022, si costituiva Lo.Po., il quale contestava il contenuto dell'atto di appello, chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2022, si costituivano altresì Lo.Re. e Lo.Ri. Lo.Fa. a mezzo dell'Avv. Ca.Cl., nominata, quale curatore speciale dei minori, dalla Corte d'Appello, all'udienza collegiale del 29.06.2022, ove chiedeva di ammettere in via istruttoria una C.T.U. psicodiagnostica sui genitori e sul nucleo familiare dei Lo.Po. e di procedere all'ascolto dei minori, per mezzo della suddetta C.T.U., riservandosi, in via principale, di formulare le proprie conclusioni all'esame della relazione del servizio sociale e se possibile all'esito della CTU; nell'attualità il curatore speciale chiedeva di mantenere l'affido dei minori all'Ente e il collocamento degli stessi presso il padre in Seregno, allargando gradualmente (e nel rispetto dei tempi dei minori) le visite alla madre, con l'ausilio iniziale dell'educatore domiciliare e/o con la presenza di una persona estranea alla famiglia e poi liberalizzando le visite, purché il passaggio dei minori - tra la madre e il padre - non avvenisse direttamente, ma con l'ausilio dell'educatore domiciliare, o successivamente a scuola. In data 02.11.2022 veniva depositata la relazione dal Servizio Tutela Minori di Seregno del 19.10.2022.

4. Con sentenza n. 9/2023, pubblicata il 08/03/2023, notificata a mezzo pec in data 13.3.2023, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza impugnata e condannava Bo.St. al pagamento delle spese di lite sostenute da Lo.Po. e dal curatore speciale dei minori.

In particolare, la Corte di Appello di Milano: a) condivideva quanto stabilito dal Tribunale, il quale, valutando correttamente la documentazione fornita in atti e le richieste istruttorie, non aveva

ritenuto che vi fossero elementi sufficienti a riscontro delle deduzioni della Bo.St. in merito alla violenza fisica subita dal marito; evidenziava che dalla ricostruzione offerta dalle parti e dalla documentazione allegata era emersa una situazione caratterizzata da una certa turbolenza nella coppia, con contestuale accettazione reciproca, ma senza che ciò potesse essere assunto come motivo unico dell'intollerabilità (nella prosecuzione) della convivenza, ascrivibile, invece, all'infedeltà della moglie; b) riteneva, altresì, corretto il percorso logico giuridico della motivazione del Tribunale nella parte in cui valutava sufficienti gli elementi a sostegno delle relazioni extraconiugali della Bo.St., essendovi copiosa documentazione allegata in tal senso dalla difesa del Lo.Po. alle proprie difese; c) dalla documentazione sui messaggi scambiati tra i coniugi, era emersa la sussistenza di una situazione critica nel primo periodo del mese di febbraio del 2018, che risultava superata nei mesi successivi, sebbene dai messaggi in atti trasparissero le relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie; d) riteneva - considerata la relazione del Servizio Tutela Minori di Seregno del 02.11.2022 - persistere una situazione pregiudizievole per i minori, derivante dall'alta conflittualità ancora in atto tra i genitori, stante il riscontro di atteggiamenti e comportamenti di entrambi che non apparivano volti a perseguire il bene primario dei figli; in particolare - sebbene la relazione di aggiornamento del Servizio Tutela Minori, depositata il 13.01.2023, evidenziasse una nuova disponibilità di comuni intenti dei genitori, con riferimento al percorso psicoterapeutico della figlia e un miglioramento della situazione anche negli incontri tenuti, sempre alla presenza dell'educatore domiciliare, tra la madre e i figli -, non ravvisava il raggiungimento da parte di entrambi i genitori di quell'atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli, sicché era necessario mantenere temporaneamente l'affido etero familiare dei minori, al fine di assicurare ai bambini una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un'occasione di investire maggiormente sulle proprie energie personali e genitoriali tendenti all'acquisizione del ruolo genitoriale, anche dopo l'evento separazione.

5. Avverso tale sentenza Bo.St. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con separati controricorsi da Lo.Po. e dal curatore speciale dei minori (Avv. Ca.Cl.).

6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la "Violazione e falsa applicazione degli artt. ex artt. 78 c.p.c. comma 2 e 336 c.c. ultimo comma, violazione art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.)", per non avere la Corte territoriale motivato in merito al mancato accoglimento del quarto motivo d'appello, con cui l'odierna ricorrente aveva eccepito la nullità del procedimento di primo grado per mancata nomina del curatore speciale ai minori ex artt. 78 cod. proc. civ. comma 2 e 336 cod. civ. ultimo comma; ii) con il secondo motivo la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti rilevanti per il giudizio e per violazione di norme di legge: art. 2729 c.c., art. 2730 c.c., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. (art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)", per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti, ai fini dell'addebito, le condotte dedotte e documentate dalle parti in relazione al periodo antecedente la celebrazione del matrimonio (7 aprile 2016), e verificatesi successivamente nel corso del procedimento; in particolare, l'atto di violenza compiuto dal marito dopo l'inizio del giudizio di separazione, secondo la ricorrente, anche qualora ritenuto non in un rapporto di causa-effetto con la fine del

matrimonio, sicuramente costituiva un elemento di prova valutabile per determinare e accertare la condotta pregressa del coniuge, idoneo a rafforzare le risultanze probatorie riguardo ad atti di violenza compiuti dallo stesso durante il matrimonio e, quindi, prima dell'inizio del giudizio di separazione, dovendo inferirsi, dal suddetto comprovato episodio di violenza, la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno delle mura domestiche; iii) con il terzo motivo la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti rilevanti per il giudizio nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c.)", per avere la Corte ritenuto corretta la valutazione compiuta dal Tribunale, secondo il quale, dalla documentazione sui messaggi scambiati tra la Bo.St. e il Lo.Po., fosse evincibile la sussistenza di una situazione critica nel primo periodo del mese di febbraio del 2018, poi superata nei mesi successivi; denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale esteso il raggio della decisione oltre i limiti del mandato e dell'eccepito, poiché nessuna delle parti, quindi neppure l'ex marito, aveva dedotto che vi fosse stata una riconciliazione dopo la crisi del febbraio 2018, a cui era seguito il tradimento della moglie; iv) con il quarto motivo la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 -violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e n. 5", per essere la motivazione affetta da irriducibile illogicità nella parte in cui ha disposto l'affidamento dei minori Lo.Re. e Lo.Ri. ai Servizi Sociali in contrasto con il parere da ultimo espresso dallo stesso Servizio nella relazione di aggiornamento del 12.1.2023, chiesto dalla Corte, e in contrasto con gli accertamenti della C.T.U. sul nucleo familiare a cui la Corte dichiarava di aderire; v) con il quinto motivo la "Nullità della sentenza per violazione degli artt. 96 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 cpc e artt. 118 comma 2 e 116 c.p.c. Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e n. 4", per avere, con riferimento al motivo d'appello di omessa condanna di Lo.Po. ex art.96 citato, in relazione alle due ipotesi ivi previste, la Corte di merito ritenuto non sussistenti i presupposti di legge, mentre l'esito della causa, in ordine alla mancata prova delle accuse del padre circa il maltrattamento dei minori da parte della madre, nonché l'esito della C.T.U. contabile, a dire della ricorrente, giustificavano il provvedimento richiesto, che si assume immotivatamente negato dalla Corte, in violazione degli artt. 96 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 cod. proc. civ. nonché artt. 118 comma 2 e 116 cod. proc. civ..

2. In via pregiudiziale devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente Lo.Po.. L'art. 360 cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.Lgs. n.149/2022 applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1-1-2023, e quindi applicabile nella specie (il ricorso è stato notificato in data 11-5-2023), è stato implementato dell'attuale quarto comma, così formulato: "Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma". Dunque, la preclusione della c.d. "doppia conforme", già contemplato nell'art. 348 ter, 4° comma, cod. proc. civ., non opera nei casi in cui il pubblico ministero è interveniente necessario, come è nel presente procedimento, sicché ben possono essere dedotti in sede di legittimità tutti i vizi, contemplati nell'art. 360 cod. proc. civ., ivi compreso quello sub 5). Inoltre il ricorso in scrutinio presenta sufficienti requisiti di chiarezza e precisa riferibilità alla decisione impugnata, come stabiliti dal novellato art. 366 cod. proc. civ., mentre l'ulteriore requisito della sinteticità non ha connotazione di rigida predeterminazione legale, sicché va valutato in relazione alla complessità e delicatezza, particolarmente elevate nel caso di specie, delle vicende e questioni oggetto del contendere. Parimenti infondata è l'eccezione concernente l'omessa produzione in allegato al ricorso del visto di trasmissione alla Cancelleria della Corte di Cassazione a norma dell'ultimo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., poiché detto comma è stato abrogato dal D.Lgs. 10

ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e la nuova disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1-1-2023, e dunque anche al presente giudizio, introdotto, come già si è detto, con ricorso notificato in data 11-5-2023.

3. Passando all'esame dei motivi di ricorso, il primo è infondato. 3.1. Secondo l'orientamento più recente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. 32290/2023) l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 (norma inserita dall'art. 28, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.

Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 5-bis della legge 184/1983 (che trova la sua base normativa negli artt. 25 e 26 r.d.l. 1404/1934, conv. nella l. 835/1935, e succ. modif.), l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori- e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.

Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art. 5-bis l. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati

nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

E' stato altresì affermato da questa Corte che in tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. 7734/2022; Cass. 2829/2023).

3.2. Nel caso di specie risultano osservati i principi richiamati ed esposti e la censura di cui si sta trattando non coglie nel segno.

In particolare, la Corte distrettuale ha confermato la statuizione del Tribunale, che aveva stabilito l'affidamento dei minori Lo.Re. e Lo.Ri., nati rispettivamente il 28-4-2012 e il 3-11-2016, al Comune di residenza, per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione, cura relative ai minori, disponendo altresì che l'Ente affidatario mantenesse i minori collocati presso il padre e che venisse attuato un percorso di sostegno, anche per i genitori, e di cura, con precisa regolamentazione degli incontri protetti con la madre. La Corte distrettuale, pur dando atto della manifestata nuova disponibilità dei genitori rispetto al percorso psicoterapeutico della figlia e di un miglioramento della situazione ha, infatti, riscontrato in entrambi i genitori il mancato raggiungimento di un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli, stante il permanere di un'alta conflittualità tra essi.

L'emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall'elevato livello di conflittualità tra loro esistente e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, ha determinato l'adozione del provvedimento di affidamento etero-familiare dei minori, con connotazioni certamente limitative della responsabilità genitoriale, e, nel contempo e di conseguenza, ha posto in capo ai giudici distrettuali il dovere di provvedere alla nomina del curatore speciale dei minori stessi, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli. La Corte d'appello, benché invero non si sia pronunciata espressamente sulla doglianza espressa al riguardo dall'odierna ricorrente, ha ottemperato a tale dovere, con implicito accoglimento del gravame sul punto, nominando, per l'appunto, il curatore speciale dei minori, ai quali è stata, perciò, assicurata la rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio, venendo così meno il denunciato difetto di rappresentanza in relazione alle statuizioni che riguardavano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso.

In altre parole, l'affidamento etero-familiare, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali dei minori, ha determinato anche la necessità della nomina di un curatore speciale, stante il sopravvenuto difetto di rappresentanza di essi da parte dei genitori, e a tanto ha provveduto la Corte di merito, risultando altresì pure sufficientemente individuati i compiti specifici attribuiti: sia al predetto curatore, sia all'Ente affidatario.

Alla regressione del giudizio in primo grado osta il principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, in ogni caso precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, cod. proc. civ., secondo i già richiamati ed esposti principi.

Può aggiungersi, sotto ulteriore profilo processuale, che il curatore speciale ha affermato di avere accettato il contraddittorio ed ha concluso in appello chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale, sicché il giudice del gravame non era affatto tenuto a rimettere la causa a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma correttamente l'ha trattenuta e ha deciso sul mezzo d'impugnazione, risultando altrimenti violato, anche con riguardo a tale aspetto, il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (cfr. Cass. 10660/2020; Cass. S.U. 9006/2021 e 28565/2021, in ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso in primo grado). Pertanto, anche alla luce della condotta processuale tenuta dal curatore, che non ha lamentato alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione nel giudizio di primo grado, né ha introdotto elementi di novità tali da privare le altre parti di facoltà non altrimenti già pregiudicate, la Corte distrettuale, anche con riguardo a tale profilo processuale, non poteva quindi addivenire alla declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, avendo preso correttamente atto del fatto che alla denuncia del vizio de quo non si accompagnavano censure di merito, il che imponeva di dover confermare le statuizioni del giudice di prime cure. Infine, e per quanto occorra, la Corte di merito ha ritenuto pregiudizievole per i minori il loro ascolto, evidenziando che essi erano già "operati dal carico emotivo derivante dal coinvolgimento nell'evento separazione altamente conflittuale tra i genitori" (pag.13 della sentenza impugnata).

4. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

La ricorrente, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, motivazionali e di omesso esame di fatti decisivi, sollecita, in realtà, impropriamente il riesame dei fatti e delle risultanze probatorie, in ordine sia all'addebito della separazione, sia all'affidamento etero-familiare, limitandosi a prospettare una ricostruzione delle varie vicende diversa da quella che hanno effettuato i giudici di merito con motivazione non incongrua e mediante richiamo degli elementi probatori a supporto del convincimento espresso (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata).

5. Il quinto motivo è infondato, posto che la condanna ai sensi dell'art.96 cod. proc. civ. presuppone, in primis, la soccombenza della parte, mentre il contro ricorrente Lo.Po. non lo è stato affatto nel giudizio d'appello, in cui è risultata integralmente soccombente l'odierna ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. Poiché il curatore speciale dei minori risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto il pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite liquidate a detta parte.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente Lo.Po. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori, come per legge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente, curatore speciale dei minori, Ca.Cl., delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, disponendo il pagamento in favore dell'Erario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2024.